

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1897 del 14/04/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE AD USO DOMESTICO IN LOCALITA' CASTELLINA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA). CONCESSIONARIO: BENERICETTI FABRIZIO. PRATICA: RAPPA1292.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1957 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2010/262538 del 26/10/2010, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Benericetti Fabrizio, c.f. BNRFRZ62L16B188U, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Brisighella (RA), località Castellina, ad uso domestico, con scadenza al 31 dicembre 2010, assentita con det. 10599/2009 (cod. pratica RAPP1292);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/166552 del 17/11/2020);

- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2023/17780 del 31/01/2023);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a l/s 173, come da det. 10599/2009, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 300 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 400 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 28/03/2023 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 11/12/2003, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RAPPA1292;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Benericetti Fabrizio, c.f. BNRFRZ62L16B188U, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Lamone, cod. pratica RAPPA1292, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 opera di presa mobile avente potenza pari a kW 2;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Brisighella (RA), località Castellina, su terreno di proprietà della Sig.ra Malpezzi Silvana, censito al fg. n. 101, mapp. n. 32; coordinate UTM RER x: 717.068; y: 897.246;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,5; portata media pari a l/s 0,3;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4,9;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/03/2023;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 9,55 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Sig. Benericetti Fabrizio, c.f. BNRFRZ62L16B188U (cod. pratica RAPPA1292).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa di tipo monofase avente potenza di kw 2, dotata di tubo di pescaggio avente diametro di mm 32.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Brisighella (RA), località Castellina, su terreno di proprietà della Sig.ra Malpezzi Silvana, censito al fg. n. 101, mapp. n. 32; coordinate UTM RER X: 717.068; Y: 897.246.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico per l'irrigazione di un giardino di 300 mq.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,5 e portata media pari a l/s 0,3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4,9.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per circa 0,5 ore al giorno per un totale di circa 70 giorni da giugno a settembre così come riportato nella richiesta di rinnovo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Lamone - codice IT080800000000003ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 9,55 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni

anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Ravenna, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

“1. di condizionare il nulla-osta idraulico all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. Ha l'obbligo di mantenere le opere di prelievo in buono stato di conservazione, in condizioni di efficienza e sicurezza.
- b) Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, compresa la rimozione dei rami caduti, legname e quant'altro possa costituire ostacolo al deflusso delle acque; È vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
- c) Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo.
- d) Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo

idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

e) Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo.

f) I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza.

g) Il concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza).

h) in caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi; Il Richiedente è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto di tali obblighi.

i) È vietato eseguire nell'alveo e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento. È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.

j) Ogni modifica allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata, salvo gli interventi di sola manutenzione ordinaria per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;

k) Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;

l) L'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.

L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

m) Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I. anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

n) Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emiliaromagna.it>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da

parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;

2. Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.

3. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate e l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

4. Di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.

5. Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa”.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.